



ATTO N. 1828 BIS – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Squarta e Pace, concernente: "Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica".

Allegato 1

RELAZIONE TECNICA

L'**articolo 1** descrive l'oggetto e le finalità della proposta di legge. Il **comma 1** prevede che la Regione, nel riconoscere la valenza delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del patrimonio culturale intangibile, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, all'interno del quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale, attraverso un adeguato e stabile sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione di tali attività, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale. Il **comma 2** prevede che la Regione offre adeguato e stabile sostegno attraverso interventi di natura contributiva e promozionale alle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione di attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo di progetti e programmi volti alla conoscenza storica del territorio regionale e allo sviluppo di forme di turismo sostenibile connesse a tale conoscenza. La disposizione genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale che vengono quantificati nei successivi articoli della proposta di legge.

L'**articolo 2** contiene le definizioni di "rievocazione storica", "manifestazioni di rievocazione storica" ed "associazioni di rievocazione storica". Trattasi di disposizioni aventi carattere definitorio, che risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

L'**articolo 3** disciplina l'elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria, istituito presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne cura l'aggiornamento. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 4, comma 1** descrive i requisiti che le associazioni di rievocazione storica devono possedere ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3. Il **comma 2** dispone che l'accertamento della mancanza del requisito dell'iscrizione al Registro degli enti del Terzo settore, ovvero o l'accertata inattività dell'associazione per un periodo pari o superiore ai tre anni determinano la cancellazione dell'iscrizione dall'Elenco regionale. Il **comma 3** prevede che l'iscrizione nell'Elenco regionale avviene mediante la presentazione di apposita domanda redatta sulla base del modello predisposto dalla Giunta regionale, mentre il **comma 4** dispone che l'Elenco regionale e i suoi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 5** disciplina il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica che si svolgono in Umbria e che sono organizzate dalle associazioni e dagli enti locali iscritti nell'Elenco regionale. In particolare, al **comma 1** si prevede che il calendario sia approvato dalla Giunta regionale su proposta del Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria di cui all'articolo 6 della



proposta di legge. Il **comma 2** dispone che, ai fini della proposta di Calendario, il Comitato regionale provvede ad audire gli enti locali e le associazioni che organizzano manifestazioni di rievocazione storica nel territorio regionale, affinché la distribuzione delle manifestazioni sia omogenea durante tutto l'anno e non comporti sovrapposizioni con eventi collaterali nell'ambito della comunità regionale. Il **comma 3** stabilisce che la Giunta regionale comunica il Calendario delle manifestazioni storiche alla Commissione consiliare competente, entro 15 giorni dalla sua definizione. Le disposizioni fin qui richiamate non determinano oneri finanziari a carico del bilancio regionale: infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 5 ai componenti del Comitato regionale non spetta alcuna indennità, gettone di presenza o rimborsi spese; quindi tutte le disposizioni hanno natura ordinamentale, senza impatto finanziario per il bilancio regionale.

L'articolo 6 istituisce presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle manifestazioni storiche dell'Umbria, quale organismo avente funzioni di programmazione, di consulenza e proposta. Il **comma 1** descrive la composizione del Comitato. Il **comma 2** dispone che il Comitato ha una durata pari a quella della legislatura regionale ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il **comma 3** prevede che il Comitato formula la proposta di Calendario delle manifestazioni storiche da proporre alla Giunta regionale per l'approvazione. Il **comma 4** dispone che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato. Il **comma 5** stabilisce che ai membri del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese di qualunque tipo. Tutte le disposizioni hanno natura ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 dispone che la Giunta Regionale mette a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei lavori del Comitato regionale di cui all'articolo 6. In particolare si prevede che le riunioni del Comitato avvengano presso la direzione competente della Giunta regionale e con l'assistenza del personale deputato all'attuazione dell'intera legge. Pertanto, la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 stabilisce che per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle attività collaterali alle manifestazioni di rievocazione storica si applica la disciplina di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 (Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande). La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 prevede l'erogazione di contributi regionali da parte della Regione. In particolare, il **comma 1** prevede che la Regione concede contributi per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni inserite nel Calendario di cui all'articolo 5. Il **comma 2** prevede invece la concessione di contributi per il finanziamento di progetti presentati da enti locali o dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'Elenco regionale finalizzati alla realizzazione di attività ed eventi di rievocazione storica, alla valorizzazione degli abiti storici e della tradizione specifici del territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di realtà museali ed espositive permanenti o alla conservazione, al restauro e all'integrazione del patrimonio degli abiti storici e di quello costituito da attrezzature e materiali. Il **comma 3** dispone che i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo siano disciplinati tramite il regolamento previsto dall'articolo 12 della proposta di legge. Le disposizioni di cui al presente articolo generano



oneri finanziari a carico del bilancio regionale, che vengono quantificati nella norma finanziaria (art. 15) vengono quantificati in euro 100.000 per ciascun anno del triennio 2024, 2025 e 2026.

L'**articolo 10** è dedicato alle forme di co-progettazione: il **comma 1** prevede che gli enti locali, in forma singola o associata, possano attivare, mediante avviso pubblico, forme di partenariato in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 4, attraverso procedimenti di co-progettazione al fine di realizzare specifici progetti funzionali all'attuazione delle manifestazioni di rievocazione storica; il **comma 2** dispone che per tali finalità, gli enti locali determinano i contenuti dell'avviso pubblico che deve contenere alcuni elementi previsti dalla norma. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 11, commi 1 e 2** stabiliscono che la Regione garantisce la massima diffusione delle manifestazioni iscritte nel Calendario, attivando specifiche campagne promozionali, in modo da garantire ampia conoscenza anche alle manifestazioni minori. Il **comma 3** prevede che la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, sostiene e promuove specifiche iniziative didattiche rivolte alle istituzioni scolastiche statali e paritarie finalizzate alla tutela e alla diffusione delle radici culturali regionali e la conoscenza dei singoli contesti regionali. Il **comma 4** dispone che le manifestazioni organizzate dalle associazioni iscritte nell'Elenco regionale, nonché quelle organizzate dagli enti locali, fanno parte dell'offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria e devono essere inserite nell'ambito delle iniziative promozionali previste dalla legislazione turistica regionale. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni rientrano tra quelle complessivamente quantificate nell'articolo 15 della proposta di legge.

L'**articolo 12** prevede l'adozione di un regolamento di attuazione da parte della Giunta regionale che disciplini in dettaglio, le modalità di iscrizione all'Elenco, le modalità di predisposizione della proposta del Calendario da parte del Comitato, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi finanziari, nonché le caratteristiche delle campagne di promozione di cui all'articolo 11. La disposizione ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 13** contiene la clausola valutativa con la quale si prevede la predisposizione di una relazione annuale da parte della Giunta regionale sull'attuazione della legge e la sua trasmissione all'Assemblea legislativa. La predisposizione della relazione, nonché le attività di valutazione dell'Assemblea rientrano, tra le funzioni ordinarie dei due organi e non generano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 14** contiene norme transitorie e di prima applicazione. Il **comma 1** prevede che in sede di prima applicazione, la proposta di calendario di cui all'articolo 5 è predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale sulla base degli elementi identificativi delle manifestazioni già iscritte nel calendario annuale di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), che viene abrogata dalla presente proposta di legge. Il **comma 2** dispone invece che, per la sola annualità 2024, la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 9, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non generano oneri finanziari.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

L'articolo 15 contiene la norma finanziaria con la quale si autorizza, al **comma 1**, la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2024-2026. Il **comma 2** descrive la copertura finanziaria della spesa che è individuata interamente con le risorse nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026. Il comma 3 stabilisce invece che per gli esercizi finanziari successivi al 2026, gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati e trovano copertura mediante la legge regionale di bilancio.

L'articolo 16 dispone l'abrogazione della previgente legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) ed i regolamenti ad essa collegati. L'abrogazione non determina effetti di tipo finanziario in quanto tutte le risorse relative all'annualità 2024 a valere sulla l.r. 16/2009 risultano già completamente impegnati.

L'articolo 17 è relativo all'entrata in vigore della legge che viene stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La disposizione risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Verificata positivamente, si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..

Il dirigente vicario

ROSI
JURI
04.07.2024
11:02:35
UTC

